REGOLAMENTO (CEE) N. 645/74 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1974

relativo alle modalità d'esecuzione delle decisioni di contributo del FEAOG, sezione orientamento, nel settore della pesca del merluzzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2722/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, concernente il finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, di un'azione di riconversione nel settore della pesca del merluzzo (1), in particolare l'articolo 22,

considerando che occorre fissare le modalità d'esecuzione delle decisioni di contributo per i progetti che rientrano nell'ambito d'applicazione del titolo I, capitolo I di detto regolamento;

considerando che il regolamento n. 99/64/CEE della Commissione, del 24 luglio 1974, relativo alle modalità d'esecuzione delle decisioni di contributo del FEAOG, sezione orientamento (2), interessa i progetti definiti all'articolo 13 del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (3);

considerando che le disposizioni del regolamento n. 99/64/CEE si sono rivelate necessarie e sufficienti per un sistema di finanziamento dei progetti; che è quindi opportuno ricorrere a tali disposizioni anche per l'esecuzione delle decisioni di contributo al finanziamento dei progetti che rientrano nel campo d'applicazione del titolo I, capitolo I del regolamento (CEE) n. 2722/72;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 99/64/CEE, ad esclusione dell'art. 7, si applica alle decisioni di contributo del FEAOG concernenti le misure di riconversione delle strutture nel settore della pesca del merluzzo, contemplate al titolo I, capitolo I, del regolamento (CEE) n. 2722/72.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 30.
(2) GU n. 126 del 5. 8. 1964, pag. 2119/64.
(3) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.